

a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

5 *bis*. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno ⁽¹⁾.

6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6 *bis*. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3 *bis* ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. d), della L. 27.12.2006, n. 296 (S.O.G.U. 244/2006), in vigore dal 1.1.2007.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 1, comma 127, lettera a), della L. 27.12.2013, n. 147 (S.O.G.U. 87/2013), in vigore dal 1.1.2014.

⁽³⁾ Lettera sostituita dall'art. 1, comma 127, lettera b), della L. 27.12.2013, n. 147 (S.O.G.U. 87/2013), in vigore dal 1.1.2014.

⁽⁴⁾ Comma sostituito dall'art. 1, comma 12, della L. 23.12.2014, n. 190 (S.O.G.U. 99/2014), in vigore dal 1.1.2015.

⁽⁵⁾ Comma abrogato dall'art. 1, comma 127, lettera c), della L. 27.12.2013, n. 147 (S.O.G.U. 87/2013), in vigore dal 1.1.2014.

⁽⁶⁾ Lettera modificata dall'art. 1, comma 290, lettera a), della L. 28.12.2015, n. 208 (S.O.G.U. 70/2015), in vigore dal 1.1.2016.

⁽⁷⁾ Lettera sostituita dall'art. 1, comma 290, lettera a), della L. 28.12.2015, n. 208 (S.O.G.U. 70/2015), in vigore dal 1.1.2016.

⁽⁸⁾ Lettera modificata dall'art. 1, comma 290, lettera b), della L. 28.12.2015, n. 208 (S.O.G.U. 70/2015), in vigore dal 1.1.2016.

⁽⁹⁾ Lettera sostituita dall'art. 1, comma 290, lettera b), della L. 28.12.2015, n. 208 (S.O.G.U. 70/2015), in vigore dal 1.1.2016.

⁽¹⁰⁾ Alinea modificato dall'art. 1, comma 11, lettera a), della L. 24.12.2007, n. 244 (S.O.G.U. 285/2007), con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007.

⁽¹¹⁾ Comma inserito dall'art. 1, comma 11, lettera b), della L. 24.12.2007, n. 244 (S.O.G.U. 285/2007), con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007.

⁽¹²⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 15, lettera f), della L. 24.12.2007, n. 244 (S.O.G.U. 285/2007), con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007.

Art. 14

[Altre detrazioni] ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 349, lettera d), della L. 30.12.2004, n. 311 (S.O.G.U. 192/2004), in vigore dal 1.1.2005.

Art. 15

Detrazione per oneri ⁽¹⁾

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno

dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione

relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote⁽²⁾;

b bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità⁽³⁾;

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera *b*), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere *b*), *c*) ed *f*), e 54, comma 1, lettere *a*), *c*), *f*) e *m*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico,

purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta (*);

c bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate

le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;

c ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse (*);

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali (*);

e bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera (*);

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14,

limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. **A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge.** Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta(?);

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata

di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano

utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente⁽⁸⁾;

h bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera *h*);

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato⁽⁸⁾;

i bis) i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso un aiuto alle

loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400⁽⁹⁾;

i ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera *i bis*);

i quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive⁽¹⁰⁾;

i sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari

legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168 *bis* ⁽¹⁾;

i sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b) ⁽¹²⁾;

i sexies.2) le spese di cui alla lettera i sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono

titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa ⁽¹²⁾;

i septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro ⁽¹⁰⁾;

i octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ⁽¹³⁾.

i novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ⁽¹⁴⁾.

1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali

erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ⁽¹⁵⁾.

1 bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale ⁽¹⁶⁾.

1 ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero

nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma ⁽¹⁷⁾.

1 quater. Dall'imposta lorda si detrae nella misura forfettaria di lire un milione la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

2. Per gli oneri indicati alle lettere *c)*, *e)*, *e bis)*, *f)*, *i quinquies)* e *i sexies)* del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera *f)*, il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera *i septies)* del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo ⁽¹⁸⁾.

3. Per gli oneri di cui alle lettere *a)*, *g)*, *h)*, *h bis)*, *i)*, *i bis)* e *i quater)* del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.

⁽¹⁾ Ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. 23.12.2005, n. 266 (S.O.G.U. 211/2005), in vigore dal 1.1.2006, limitatamente al periodo d'imposta 2005 (*), per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni

figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento.

(*) Tale periodo d'imposta è stato prorogato al 31 dicembre 2008 e ai periodi d'imposta successivi dall'art. 2, comma 6, della L. 22.12.2008, n. 203 (S.O.G.U. 285/2008), in vigore dal 1.1.2009.

(2) Ai sensi dell'art. 1, comma 9 *quinquies*, del D.L. 12.5.2014, n. 74 (G.U. 108/2014), convertito, con modificazioni, dalla L. 27.6.2014, n. 93 (G.U. 148/2014), i termini previsti alla presente lettera *b*) sono prorogati fino al 29.6.2015. Tale disposizione si applica ai contribuenti proprietari di immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel D.L. 6.6.2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.8.2012, n. 122.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 35, comma 22 *bis*, del D.L. 4.7.2006, n. 223 (G.U. 153/2006), convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006, n. 248 (S.O.G.U. 186/2006), in vigore dal 12.8.2006.

(4) Lettera modificata dall'art. 1, comma 28, lett. *b*), della L. 27.12.2006, n. 296 (S.O.G.U. 244/2006), in vigore dal 1.1.2007, con effetto dal 1.7.2007. Si tenga presente, inoltre, che l'art. 39, comma 3, del D.L. 1.10.2007, n. 159 (G.U. 229/2007), convertito, con modificazioni, dalla L. 29.11.2007, n. 222 (S.O.G.U. 249/2007), in vigore dal 1.12.2007, ha stabilito, che per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1.1.2008, utile al fine della deduzione o della detrazione non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti.

(5) Lettera sostituita dall'art. 1, comma 954, della L. 28.12.2015, n. 208 (S.O.G.U. 70/2015), in vigore dal 1.1.2016, con applicazione a partire dall'anno d'imposta 2015.

(6) Lettera inserita dall'art. 1, comma 151, lett. *b*), della L. 13.7.2015, n. 107 (G.U. 162/2015), in vigore dal 16.7.2015.

(7) Lettera modificata dall'art. 5, comma 1, della L. 22.6.2016, n. 112 (G.U. 146/2016), in vigore dal 25.6.2016.

(8) In base all'art. 1, comma 1, del D.L. 31.5.2014, n. 83 (G.U. 125/2014), convertito dalla L. 29.7.2014, n. 106 (G.U. 175/2014), in vigore dal 1.6.2014, come modificato dall'art. 1, comma 318, della L. 28.12.2015, n. 208 (S.O.G.U. 70/2015), in vigore dal 1.1.2016, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei

periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013, non si applicano le disposizioni di cui alla presente lettera, ma spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

(9) Lettera modificata dall'art. 15, comma 2, della L. 6.7.2012, n. 96 (G.U. 158/2012), in vigore dal 24.7.2012, con decorrenza dal 1.1.2013.

(10) Lettera inserita dall'art. 1, comma 319, lett. *a*), della L. 27.12.2006, n. 296 (S.O.G.U. 244/2006), in vigore dal 1.1.2007.

(11) Lettera modificata dall'art. 16, comma 1, della L. 15.12.2011, n. 217 (G.U. 1/2012), in vigore dal 17.1.2012. Tali disposizioni si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data del 1.1.2012.

(12) Lettera inserita dall'art. 1, comma 82, della L. 28.12.2015, n. 208 (S.O.G.U. 70/2015), in vigore dal 1.1.2016.

(13) Lettera modificata dall'art. 10, comma 3, del D.L. 12.9.2013, n. 104 (G.U. 214/2013), convertito, con modificazioni, dalla L. 8.11.2013, n. 128 (G.U. 264/2013), in vigore dal 12.11.2013, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 12.11.2013.

(14) Lettera inserita dall'art. 1, comma 524, lett. *a*), della L. 24.12.2012, n. 228 (S.O.G.U. 212/2012), in vigore dal 1.1.2013.

(15) Comma modificato dall'art. 1, comma 137, lettera *a*), della L. 23.12.2014, n. 190 (S.O.G.U. 99/2014), in vigore dal 1.1.2015, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.

(16) Comma sostituito dall'art. 7, comma 1, della L. 6.7.2012, n. 96 (G.U. 158/2012), in vigore dal 24.7.2012.

(17) Comma modificato dall'art. 44, comma 4 *ter*, del D.L. 1.10.2007, n. 159 (G.U. 229/2007), convertito, con modificazioni, dalla L. 29.11.2007, n. 222 (S.O.G.U. 249/2007), in vigore dal 1.12.2007.

(18) Comma modificato dall'art. 1, comma 151, lett. *c*), della L. 13.7.2015, n. 107 (G.U. 162/2015), in vigore dal 16.7.2015.

Art. 16

Detrazioni per canoni di locazione

01. Ai soggetti titolari dei contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati

7. (7).

(1) Alinea modificato dall'art. 1, comma 33, lett. h), della L. 24.12.2007, n. 244 (S.O.G.U. 285/2007), con effetto dalle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2007.

(2) Lettera modificata dall'art. 1, comma 58, lett. c), della L. 24.12.2007, n. 244 (S.O.G.U. 285/2007), con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

(3) **Lettera sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 14.9.2015, n. 147 (G.U. 220/2015), in vigore dal 7.10.2015. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 7.10.2015, nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Per tali utili e plusvalenze il credito d'imposta è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 7.10.2015.**

(4) Comma inserito dall'art. 6, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18.11.2005, n. 247 (S.O.G.U. 193/2005), in vigore dal 2.12.2005, con effetto dal 1.1.2005.

(5) Comma sostituito dall'art. 6, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18.11.2005, n. 247 (S.O.G.U. 193/2005), in vigore dal 2.12.2005. Si tenga presente che le modifiche operate nel primo periodo hanno effetto dal 1.1.2004. Mentre l'ultimo periodo della suddetta modifica ha effetto dal 1.1.2006.

(6) Comma sostituito dall'art. 6, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.11.2005, n. 247 (S.O.G.U. 193/2005), in vigore dal 2.12.2005, con effetto dal 1.1.2004.

(7) Comma abrogato dall'art. 6, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 18.11.2005, n. 247 (S.O.G.U. 193/2005), in vigore dal 2.12.2005, con effetto dal 1.1.2004.

Art. 88*Sopravvenienze attive*

1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti

per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'ecedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.

3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:

a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86;

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma

di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013 nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione ⁽¹⁾.

3 bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonché alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure ⁽²⁾.

4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni ⁽³⁾.

4 bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposi-

zioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa ⁽⁴⁾.

4 ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 *bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4 *bis* ⁽⁴⁾.

5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.

⁽¹⁾ Lettera modificata dall'art. 1, comma 82, della L. 28.12.2015, n. 208 (S.O.G.U. 70/2015), in vigore dal 1.1.2016.

⁽²⁾ Comma inserito dall'art. 14, comma 1, del D.L. 14.2.2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.4.2016, n. 49, in vigore dal 15.4.2016, con effetto dal periodo di imposta in corso al 16.2.2016.

(³) Comma sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 14.9.2015, n. 147 (G.U. 220/2015), in vigore dal 7.10.2015. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 7.10.2015.

(⁴) Comma inserito dall'art. 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 14.9.2015, n. 147 (G.U. 220/2015), in vigore dal 7.10.2015. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo, a quello in corso alla data del 7.10.2015.

Art. 89

Dividendi ed interessi

1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento(¹).

2 bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti (²).

3. Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti

di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 167, comma 5, lettera b), il rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 87, comma 1, lettera c). Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 167, per gli utili di cui al periodo precedente, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolate dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo

pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

6. Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono ⁽³⁾.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni ⁽⁴⁾.

8. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.L. 30.12.1982, n. 953, convertito, con modif., in L. 28.2.1983, n. 53.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 21, comma 11, lett. c), della L. 27.12.1997, n. 449 (G.U. 302/97), in vigore dal 1.1.1998.

⁽³⁾ Comma modificato dall'art. 2, comma 12, della L. 27.12.2002, n. 289 (S.O.G.U. 240/L/2002), in vigore dal 1.1.2003.

⁽⁴⁾ Comma sostituito dall'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 (G.U. 277/2014), in vigore dal 13.12.2014.

Art. 25 ter

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore ⁽¹⁾

1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 1, comma 43, della L. 27.12.2006, n. 296 (S.O.G.U. 244/2006), in vigore dal 1.1.2007.

Art. 26

Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale

1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori ⁽¹⁾.

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione ⁽²⁾.

3 *bis*. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere *g bis*) e *g ter*) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168 *bis*, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera *g bis*), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti ⁽³⁾.

4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3 *bis* sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: *a*) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; *b*) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi; *c*) società ed enti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d*) del predetto articolo. La ritenuta di cui al

comma 3 *bis* è applicata a titolo di acconto; qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso ⁽⁴⁾. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3 *bis* corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo 87.

5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso ⁽²⁾.

5 *bis*. **Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385** la ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a

medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o **investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti** ⁽⁵⁾.

(1) Comma sostituito dall'art. 2, comma 13, lett. a), del D.L. 13.8.2011, n. 138 (G.U. 188/2011), convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011, n. 148 (G.U. 216/2011), in vigore dal 13.8.2011, con effetto dal 1.1.2012.

(2) Comma modificato dall'art. 2, comma 13, lett. a), del D.L. 13.8.2011, n. 138 (G.U. 188/2011), convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011, n. 148 (G.U. 216/2011), in vigore dal 13.8.2011, con effetto dal 1.1.2012.

(3) Comma modificato dall'art. 4, comma 7, del D.L. 24.4.2014, n. 66 (G.U. 95/2014), convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014, n. 89 (G.U. 143/2014), in vigore dal 24.4.2014.

(4) Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L. 18.2.1999, n. 28 (G.U. 43/99), in vigore dal 9.3.1999, "la disposizione deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche".

(5) **Comma modificato dall'art. 17, comma 2, del D.L. 14.2.2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.4.2016, n. 49, in vigore dal 16.2.2016.**

Art. 26 bis

Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti ⁽¹⁾

1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g bis) e g ter), dell'articolo 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da:

a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ⁽²⁾.

1 bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 ⁽³⁾.

2. Qualora i rapporti di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g bis) e g ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 44, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto ⁽⁴⁾.

(1) Articolo inserito dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 21.11.1997, n. 461, con effetto dal 1.7.1998.

(2) La presente lettera ha sostituito le originarie lett. a) e b) in base all'art. 10, comma 2, lett. a), del D.L. 25.9.2001, n. 350 (G.U. 224/2001), convertito, con modificazioni, dalla L. 23.11.2001, n. 409, con effetto dal 1.1.2002.

(3) Comma inserito dall'art. 10, comma 2, lett. b), del D.L. 25.9.2001, n. 350 (G.U. 224/2001), convertito, con modificazioni, dalla L. 23.11.2001, n. 409, con effetto dal 1.1.2002.

(4) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344 (S.O.G.U. 190/2003), in vigore dal 1.1.2004.

Art. 26 ter ⁽¹⁾

1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle

di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta ⁽¹⁾:

a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;

c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3 del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;

d) [i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonerazione a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34] ⁽²⁾;

e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c*), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera *d*) dello stesso comma ⁽³⁾;

e bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale ⁽⁴⁾.

2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:

a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile ⁽⁵⁾;

b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'articolo 13;

c bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Periodo modificato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 10.4.1998, n. 137 (*G.U.* 107/97), in vigore dal 26.5.1998.

⁽²⁾ Lettera abrogata dall'art. 1, comma 70, lettera *a*), della L. 28.12.2015, n. 208 (*S.O.G.U.* 70/2015), in vigore dal 1.1.2016, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.

⁽³⁾ Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. *a*), del D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 (*G.U.* 306/99), con effetto dal 1.1.1999.

⁽⁴⁾ Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. *a*), del D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 (*G.U.* 306/99), con effetto dal 1.1.1999.

⁽⁵⁾ Lettera sostituita dall'art. 2, comma 68, del D.L. 29.12.2010, n. 225 (*G.U.* 303/2010), convertito, con modificazioni, della L. 26.2.2011, n. 10 (*S.O.G.U.* 53/2011) in vigore dal 27.2.2011, con effetto dal 1.7.2011.

⁽⁶⁾ Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 70, lettera *a*), della L. 28.12.2015, n. 208 (*S.O.G.U.* 70/2015), in vigore dal 1.1.2016, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.

Art. 4

Base imponibile

1. L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione.

2. Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaborato-